



Comune di Ornago

Provincia di Monza e della Brianza

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 67 in data 17/12/2024

Entrata in vigore 01/02/2025

INDICE

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Finalità
- Articolo 2 - La sede delle adunanze
- Articolo 3 - Prima adunanza
- Articolo 4 - Compiti e funzioni del Sindaco/Presidente del Consiglio

TITOLO SECONDO – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo Primo - I gruppi e le Commissioni

- Articolo 5 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Articolo 6 - Commissione permanente dei Capigruppo
- Articolo 7 - Commissioni consiliari speciali di controllo e garanzia
- Articolo 8 - Funzionamento delle Commissioni consiliari speciali di controllo e garanzia
- Articolo 9 - Segretario delle Commissioni

Capo Secondo - I Consiglieri comunali

- Articolo 10 - Diritto d'iniziativa
- Articolo 11 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Articolo 12 - Richiesta di convocazione del Consiglio
- Articolo 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Articolo 14 - Modalità di accesso agli atti amministrativi
- Articolo 15 - Dovere di partecipazione alle adunanze
- Articolo 16 - Dovere di astensione
- Articolo 17 - Responsabilità personale

Capo Terzo - Le adunanze

- Articolo 18 - Convocazione
- Articolo 19 - Avviso di convocazione
- Articolo 20 - Avviso di convocazione in caso di urgenza
- Articolo 21 - Ordine del giorno
- Articolo 22 - Deposito degli atti
- Articolo 23 - Adunanze di prima convocazione
- Articolo 24 - Adunanze di seconda convocazione

- Articolo 25 - Adunanze pubbliche
- Articolo 26 - Adunanze segrete
- Articolo 27 - Adunanze aperte
- Articolo 28 - Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

Capo Quarto - Disciplina delle adunanze

- Articolo 29 - Compiti e poteri del Presidente
- Articolo 30 - Comportamento dei Consiglieri
- Articolo 31 - Ordine della discussione
- Articolo 32 - Comportamento del pubblico
- Articolo 33 - Ammissione di funzionari e consulenti

Capo Quinto - Ordine dei lavori

- Articolo 34 - Comunicazioni
- Articolo 35 - Proposte di deliberazione
- Articolo 36 - Atti di sindacato ispettivo
- Articolo 37 - Interrogazioni
- Articolo 38 - Interpellanze
- Articolo 39 - Mozioni
- Articolo 40 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Articolo 41 - Questione pregiudiziale o sospensiva
- Articolo 42 - Termine dell'adunanza
- Articolo 43 - Il verbale dell'adunanza
- Articolo 44 - Deposito, rettifiche del verbale
- Articolo 45 - Emendamenti alle deliberazioni

Capo Sesto - Le votazioni

- Articolo 46 - Modalità generali
- Articolo 47 - Votazione in forma palese
- Articolo 48 - Votazioni segrete
- Articolo 49 - Esito delle votazioni
- Articolo 50 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

TITOLO TERZO – SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

- Articolo 51 – Richiamo alla normativa

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 52 - Entrata in vigore

TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente regolamento, adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dei principi stabiliti dallo statuto.

Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, sentito il parere del Segretario Comunale.

Articolo 2 - La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio Comunale si tengono presso la sede municipale, in apposita sala a ciò destinata.

Le adunanze del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in luoghi diversi dalla sede municipale in caso di necessità o per particolari esigenze.

Ove, per ragioni particolari, ivi compresa l'esigenza di assicurare la massima partecipazione di pubblico, si rende necessaria la scelta di altro luogo, la Giunta adotta il relativo provvedimento, avendo cura di informare la cittadinanza mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nelle bacheche e sui pannelli informativi presenti nel paese.

Articolo 3 - Prima adunanza

Il Sindaco convoca e presiede la prima adunanza del Consiglio Comunale successiva alle elezioni.

La prima adunanza è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro i successivi dieci giorni dalla convocazione.

Gli avvisi di convocazione sono notificati al domicilio dei Consiglieri almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza.

Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il Consiglio deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussistano alcune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge. La seduta è pubblica e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostate si discute.

Conclusi gli adempimenti di cui al precedente comma il Sindaco presta il giuramento davanti al Consiglio, pronunciando le parole: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".

Dopo il giuramento il consiglio comunale, provvede ad eleggere, con voto segreto, il Presidente del Consiglio. Svolta l'elezione, il Presidente assume la direzione dei lavori sostituendo il Sindaco.

Qualora abbia già provveduto alla nomina della Giunta, il Sindaco comunica al Consiglio il numero dei componenti la Giunta, il nome degli Assessori e del Vicesindaco.

Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 4 – Compiti e funzioni del Sindaco/Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio è un organo facoltativo, eletto nella prima o in una riunione successiva a votazione segreta. Qualora il Presidente non venga eletto, ne svolge le funzioni il Sindaco. Il Presidente del Consiglio convoca, presiede, dirige e rappresenta il Consiglio Comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

Nel caso di assenza, di impedimento, sospensione o di momentanea assenza dello stesso, nel corso delle adunanze, le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano intendendo per tale il Consigliere eletto nella lista del Sindaco con la cifra individuale più elevata.

TITOLO SECONDO – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Capo Primo – I Gruppi e le Commissioni

Articolo 5 – Costituzione dei gruppi consiliari

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, un gruppo consiliare identificato da simbolo e denominazione della lista elettorale di appartenenza.

È riconosciuta la prerogativa di gruppo consiliare anche se ad una lista è stato attribuito un solo Consigliere.

I Consiglieri devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale, la volontà di costituirsi in gruppo consiliare e il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il Consigliere del gruppo che abbia riportato il maggior numero di preferenze.

I Consiglieri che non intendono far parte del gruppo espresso dalla lista nella quale sono stati eletti, né di altri gruppi consiliari risultanti dalla tornata elettorale, possono costituire un unico gruppo consiliare (gruppo misto). Sono necessari almeno n. 2 consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

Al gruppo misto vengono iscritti d'ufficio dal Presidente del Consiglio, i Consiglieri che nel corso del mandato abbiano dichiarato la loro autonomia dal gruppo di appartenenza, senza aggregarsi ad un gruppo esistente.

Il Consigliere che aderisce al gruppo misto non può più ritornare nel gruppo in cui è stato eletto. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio, da parte dei Consiglieri interessati.

Dello stesso gruppo misto possono far parte Consiglieri provenienti dalle liste di maggioranza e di minoranza. Il gruppo misto elegge al suo interno il Capigruppo e nomina le persone che entreranno a far parte delle Commissioni.

Il gruppo misto, a differenza dei gruppi consiliari costituiti dalla tornata elettorale, non può escludere i Consiglieri che sono confluiti in esso o lo hanno costituito dopo essere fuoriusciti dai gruppi consiliari di appartenenza.

Ogni Consigliere del gruppo misto rappresenta sé stesso, non avendo il gruppo misto partecipato al confronto elettorale in qualità di lista, e quindi essendo privo di simbolo e di programma elettorale.

Articolo 6 – Commissioni consiliari permanenti

Sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti: Conferenza dei Capigruppo, Commissione Bilancio, Finanze e Tributi e Commissione Urbanistica, viabilità e territorio ai sensi dell'art. 19 dello Statuto.

La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo permanente del Consiglio Comunale nell'esercizio delle sue funzioni, concorre a definire la programmazione, approfondire l'esame delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprimere pareri non vincolanti su questioni che il Sindaco ritiene opportuno rimettere al giudizio della Commissione e stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Della Conferenza predetta fanno parte il Sindaco e tutti i Capigruppo. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la stessa è convocata e presieduta dal Vicesindaco o suo delegato.

Delle Commissioni "Bilancio, Finanze e Tributi" e "Urbanistica, viabilità e territorio", di norma, i componenti sono cinque commissari: tre sono espressioni della maggioranza, due in rappresentanza delle opposizioni consiliari. Il Sindaco o l'Assessore delegato fa parte delle commissioni. In ogni caso, il numero dei commissari può essere modificato in aumento o in diminuzione con la deliberazione istitutiva per assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi politici presenti in consiglio, garantendo la maggioranza in commissione ai gruppi di maggioranza consiliare. Delle commissioni consiliari non possono far parte soggetti esterni al consiglio.

La designazione dei componenti delle commissioni consiliari compete ai capi dei gruppi consiliari che provvedono, separatamente, ciascuno per la propria quota di designazioni, con comunicazioni scritte indirizzate al Presidente del Consiglio. La revoca e la sostituzione, sempre ammissibile, di uno o più commissari avviene con le medesime modalità.

Le commissioni consiliari svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti degli organi dell'ente. Hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazione al Consiglio.

Il Sindaco, i singoli Assessori o la Giunta Comunale possono richiedere pareri preventivi alle commissioni in merito a proposte di deliberazione di competenza consiliare. Tali pareri sono facoltativi e non vincolanti.

Ciascuna Commissione, nella seduta di insediamento, e prima di svolgere qualsiasi altro adempimento, elegge in proprio seno il Presidente.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della commissione con il supporto degli uffici, dirige i lavori del collegio.

Il Presidente convoca le riunioni della commissione mediante avviso PEC inoltrato almeno 48 ore prima la data fissata per la riunione a ciascun componente, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, le Commissioni possono essere convocate con un preavviso di 24 ore.

Le riunioni delle Commissioni sono valide alla presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

Alla riunione può partecipare il Segretario Comunale e i Funzionari richiesti dall'Assessore delegato.

Articolo 7 – Commissioni consiliari speciali di controllo e garanzia

Il Consiglio Comunale ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, Commissioni consiliari speciali, aventi finalità di controllo o di garanzia ai sensi dello Statuto.

Ogni Commissione consiliare di controllo e garanzia è composta dal Sindaco o dall'Assessore delegato, da n. 2 Consiglieri di maggioranza e da n. 2 Consiglieri di minoranza.

La presidenza è attribuita alle minoranze, come previsto dall'articolo 44 del TUEL.

In ogni caso di cessazione dalla carica del Commissario, il Consiglio Comunale procede tempestivamente alla sua sostituzione.

Le Commissioni consiliari speciali di controllo o garanzia, possono essere costituite su proposta del Sindaco o su richiesta sottoscritta dai Consiglieri, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Articolo 8 - Funzionamento delle Commissioni consiliari speciali di controllo e garanzia.

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

Ogni componente può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Commissario proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione stessa.

La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti.

La convocazione avviene mediante posta elettronica o PEC almeno 72 ore prima della riunione, mentre l'inoltro degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene almeno **36** ore prima della seduta della Commissione.

Articolo 9 – Segretario delle Commissioni

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un componente della Commissione nominato dal Presidente.

Copie dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria, vengono depositati in segreteria.

Capo Secondo - I Consiglieri Comunali

Articolo 10 - Diritto d'iniziativa

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamento alle proposte già iscritte all'ordine del giorno.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale.

La proposta di deliberazione sottoscritta dal Consigliere proponente, accompagnata da una relazione illustrativa, è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Il Presidente del Consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio entro due giorni dalla data fissata per l'adunanza. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti in forma scritta al Presidente nel corso della discussione del punto all'ordine del giorno purché si tratti di proposte di variazione di limitata entità, che non comportino maggiori spese e non richiedano necessariamente il parere tecnico specialistico. È inoltre possibile ritirare gli emendamenti stessi fino al momento in cui la discussione è chiusa.

Articolo 11 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, formulate per iscritto e firmate dai proponenti, rivolte al Sindaco o all'Assessore competente.

Nessun Consigliere può presentare più di tre interrogazioni, interpellanze o mozioni per la stessa seduta di Consiglio.

Ogni interrogazione, interpellanza o mozione può riguardare un'unica tematica.

Per l'iscrizione delle stesse all'ordine del giorno si fa espresso rinvio al successivo articolo 41.

Articolo 12 - Richiesta di convocazione del Consiglio

I Consiglieri, che rappresentino almeno un terzo di quelli assegnati, possono richiedere la convocazione del Consiglio Comunale.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro, e non oltre, trenta giorni, dalla data di presentazione dell'istanza risultante dal protocollo dell'ente, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai Consiglieri.

Articolo 13 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende, dalle istituzioni e dagli enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.

Il diritto di informazione è esercitato dai consiglieri durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.

I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 14 – Modalità di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi di cui ai precedenti articoli, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali, al fine di approfondire, pur sempre nell'interesse della collettività, l'esame delle singole questioni di competenza degli organi del Comune.

Le richieste di accesso agli atti non devono essere generiche e indeterminate ma tali da consentire l'identificazione dei supporti documentali che si intendono consultare. Non devono in ogni caso aggravare lo svolgimento delle attività istituzionali e il funzionamento degli uffici comunali.

Le richieste di accesso agli atti non possono comportare attività di ricerca, indagine o ricostruzione storica e analitica dei procedimenti.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 15 – Dovere di partecipazione alle adunanze

Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

Nel caso di assenza, la giustificazione motivata è fatta pervenire per iscritto oppure tramite posta elettronica al protocollo comunale prima dell'inizio della seduta. Il Presidente, in apertura della seduta, dà notizia al Consiglio delle giustificazioni pervenute.

Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, con propria deliberazione. Con la medesima deliberazione, prima della dichiarazione di decadenza, il Consiglio verifica e prende atto della carenza di cause giustificative delle tre assenze consecutive.

Il procedimento di decadenza è avviato d'ufficio o su istanza del Sindaco o di un Consigliere, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della proposta di decadenza.

Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al Segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 16 – Dovere di astensione

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si

applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 17 - Responsabilità personale

In merito alle deliberazioni collegiali, il Consigliere è responsabile esclusivamente dei voti espressi a favore di provvedimenti deliberati dal Consiglio.

Dal verbale devono risultare i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro o si sono astenuti su ogni deliberazione.

Capo Terzo – Le adunanze

Articolo 18 – Convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale compete al Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano se ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 4.

Articolo 19 - Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso scritto recante l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. All'avviso è allegato l'ordine del giorno dei lavori. L'avviso è pubblicato all'albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno, sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie, è notificato a ciascun Consigliere, almeno 4 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza senza contare il giorno iniziale.

La notifica dell'avviso di convocazione viene effettuata a mezzo PEC o posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal Consigliere all'ufficio segreteria del Comune.

In ogni caso, l'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Articolo 20 - Avviso di convocazione in caso di urgenza

In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere notificato ai Consiglieri non meno di 24 ore prima dell'adunanza.

Per oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione, al quale è allegato l'ordine del giorno integrativo, può essere notificato ai Consiglieri non meno di 24 ore prima dell'adunanza.

Articolo 21 - Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Spetta al Presidente stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno.

Sono iscritti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dai Consiglieri che rappresentino almeno un terzo di quelli assegnati, previa verifica che tali argomenti rientrino nelle competenze del Consiglio Comunale.

Il referto del revisore contabile relativo a gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro dieci giorni da quello della sua presentazione.

Articolo 22 - Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati in Ufficio Segreteria almeno 72 ore prima della seduta consiliare e recapitati ai Consiglieri mediante PEC oppure agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 20.

Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

Articolo 23 - Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il Segretario Comunale accerta, mediante appello, il numero dei Consiglieri presenti, i cui nominativi sono annotati a verbale. Quando i Consiglieri non sono inizialmente presenti nel numero indicato nel precedente comma, il Presidente dispone che l'appello sia rinnovato quando ritiene che tale numero sia stato raggiunto.

Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente fa registrare a verbale i presenti e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo che dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. Un singolo Consigliere può chiedere che venga rieffettuato l'appello se ravvisa una variazione nel numero dei Consiglieri presenti.

I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far

richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a trenta minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima di una votazione non sono computati nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 24 - Adunanze di seconda convocazione

Nel caso che la prima adunanza del Consiglio Comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione si tiene in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio.

Per la validità delle adunanze in seconda convocazione devono essere presenti almeno un terzo dei componenti senza computare a tal fine il Sindaco.

Quando l'avviso notificato per la prima convocazione stabilisca anche giorno e ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto a notificare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Quando l'adunanza di seconda convocazione viene rinviata a data da definirsi, il giorno e l'ora della seduta sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui notifica ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine per la stessa stabilito. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione dalla maggioranza dei presenti.

Articolo 25 - Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi.

Il Consiglio, su proposta del Sindaco o di un Consigliere, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.

Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che il pubblico esca dall'aula. Per finalità di trasparenza e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politica dell'Ente, il

Comune di Ornago può garantire la diffusione audiovisiva in diretta delle adunanze consiliari pubbliche.

La diretta, una volta istituita, viene resa disponibile tramite link posto sulla home page del sito istituzionale dell'ente e sulle pagine dei social network del Comune.

L'attività di videoripresa delle adunanze consiliari pubbliche è ammessa nelle seguenti forme:

- a. riprese effettuate dal Comune;
- b. riprese effettuate dal Soggetto affidatario del servizio per conto del Comune.

Non sono ammesse altre forme di ripresa o registrazione da parte di terzi o di consiglieri comunali.

Nel manifesto di convocazione e nell'avviso di convocazione ai consiglieri viene inserita un'apposita informativa circa il servizio di ripresa streaming dell'adunanza.

Il Presidente può in ogni caso sospendere l'effettuazione alle riprese audiovisive e fotografiche e/o diffusione delle adunanze in diretta, per gravi e comprovati motivi e/o esigenze di ordinato svolgimento della seduta.

I casi di indisponibilità dell'impianto di ripresa, di guasto o di malfunzionamento dello stesso, di interruzione della rete, di mancanza di connessione o qualsiasi altra evenienza che impedisca la diffusione audiovisiva in diretta non inficiano il regolare svolgimento della seduta consiliare.

In ogni caso le riprese parziali non verranno pubblicate sui canali ufficiali dell'ente.

Le registrazioni audiovisive effettuate dal Comune delle adunanze consiliari pubbliche verranno pubblicate su apposita pagina del sito istituzionale e rimarranno disponibili ed accessibili per un periodo minimo di un anno.

Terminato detto periodo le registrazioni sono archiviate su supporto digitale per finalità conservative e storico culturali.

Alla registrazione, che non si configura come documento amministrativo, è consentito l'accesso per le sole finalità predette.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale che il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Ornago è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate direttamente dal Comune o dal Soggetto affidatario del servizio per conto del Comune. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco. È altresì individuato incaricato del trattamento delle riprese eseguite il Titolare di Posizione Organizzativa del Settore Affari Generali e Socioculturali.

Eventuali richieste di cancellazione dei contenuti dovranno pervenire opportunamente giustificate e in forma scritta al Sindaco o al Presidente, che potrà disporre la cancellazione delle registrazioni video.

Articolo 26 - Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando sono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.

Articolo 27 - Adunanze aperte

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Circoscrizioni, di altri Comuni o delle forze sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei Membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.

Articolo 28 – Partecipazione dell'Assessore non Consigliere

L'Assessore non Consigliere, eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Capo Quarto – Disciplina delle adunanze

Articolo 29 - Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio, modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte delle quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama i risultati.

Articolo 30 - Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione. Nel caso il Consigliere non ottemperi alle disposizioni ricevute, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula.

Articolo 31 - Ordine della discussione

I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula Consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente.

I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto.

I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine di un intervento.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

I Capigruppo, in via straordinaria, hanno la facoltà di chiedere al Presidente, l'interruzione momentanea del Consiglio Comunale per discutere con i membri del proprio gruppo consiliare in merito a improvvise variate condizioni rispetto al voto o in seguito ad emendamenti o proposte scaturite durante la discussione dell'ordine del giorno.

Se la richiesta di interruzione è accordata dal Presidente, il Capogruppo e i Consiglieri possono allontanarsi momentaneamente dalla sala consiliare per conferire.

La suddetta interruzione non può superare i 10 minuti.

Articolo 32 - Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da manifestazioni di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della Polizia Locale.

È obbligo dei Consiglieri esprimersi senza provocazioni nei confronti del pubblico presente in sala, che, per regolamento, non ha la possibilità di controbattere.

Articolo 33 - Ammissione di funzionari e consulenti

Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di un Assessore, può invitare all'adunanza funzionari dell'ente chiamati a relazionare in merito ad un oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Alle sedute del Consiglio Comunale possono inoltre essere invitati:

- il revisore contabile;
- i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dal Comune.

Capo Quinto – Ordine dei lavori

Articolo 34 – Comunicazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Sindaco ha la facoltà di effettuare comunicazioni sull'attività dell'Amministrazione o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Al termine, non si svolge alcun dibattito.

Articolo 35 - Proposte di deliberazione

Le proposte di deliberazione sono trattate prima di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è lo stesso Sindaco o un Assessore delegato.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di opposizione. Nessun intervento può avere durata superiore ai cinque minuti. Nessun Consigliere può intervenire per più di due volte in merito al medesimo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le eventuali dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo e la proposta viene messa in votazione. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai tre minuti.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani di governo del territorio e loro varianti generali.

Articolo 36 – Atti di sindacato ispettivo

La trattazione degli atti di sindacato ispettivo avviene durante la seduta del Consiglio Comunale nell'ordine seguente: interrogazioni, interpellanze, mozioni.

L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni viene effettuato nell'ordine nel quale sono iscritte all'ordine del giorno o in base alla data di ricevimento al protocollo dell'ente.

Se il Consigliere proponente non è presente nel momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, interpellanza o mozione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano di governo del territorio e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 37 – Interrogazioni

Per interrogazione si intende la richiesta di conoscere se un fatto sia vero, se l'Amministrazione ne abbia conoscenza o se si sia presa o si stia per prendere una decisione in ordine ad un oggetto.

Le interrogazioni devono essere presentate non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale. Le interrogazioni non possono essere presentate nel corso dell'adunanza, nemmeno per motivi di urgenza.

L'interrogazione è letta e illustrata dal presentatore, al Consiglio. Il presentatore dispone di un tempo non superiore a cinque minuti.

Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, il Sindaco dà risposta all'interrogante, negli altri casi, il Sindaco può demandare ad un Assessore o Consigliere la risposta.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento nel tempo di un minuto.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Articolo 38 – Interpellanze

Per interpellanza si intende la richiesta, rivolta al Sindaco o all'Assessore delegato, di conoscere le motivazioni relative a determinate decisioni assunte dall'Amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.

Le interpellanze devono essere presentate non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale. Le interpellanze non possono essere presentate nel corso dell'adunanza, nemmeno per motivi di urgenza.

L'interpellanza è letta e illustrata dal presentatore, al Consiglio. Il presentatore dispone di un tempo non superiore a cinque minuti.

Il Sindaco può rispondere personalmente o demandare all'Assessore delegato o Consigliere la replica.

Possono quindi intervenire tutti i Consiglieri che richiedano la parola al Sindaco. Ciascun intervento non può superare i tre minuti.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Articolo 39 – Mozioni

Attraverso la mozione il Consiglio esprime il proprio orientamento e formula i propri auspici su un oggetto. È un atto di indirizzo politico al quale segue un dibattito e una votazione. Sulla mozione non vanno acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, perché atto di indirizzo politico.

Con esclusione della mozione di sfiducia, le mozioni devono essere presentate non meno di dieci giorni prima della data fissata per il Consiglio Comunale. La mozione reca una proposta di deliberazione in merito all'oggetto della stessa, è presentata per iscritto e firmata dai consiglieri proponenti.

La mozione è letta e illustrata dal presentatore al Consiglio. Il presentatore dispone di un tempo non superiore a dieci minuti.

Segue il dibattito al quale partecipano tutti i Consiglieri che ne facciano richiesta. Ciascun intervento non può superare i cinque minuti.

Al termine del dibattito, vengono lette le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo e la proposta contenuta nella mozione viene messa in votazione. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai tre minuti.

Articolo 40 - Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio Comunale, concluse le eventuali comunicazioni del Sindaco procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti è redatto su decisione del Presidente. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Qualora sia da trattare un numero elevato di interrogazioni e di interpellanze, il Sindaco convoca la Conferenza dei Capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero ed all'importanza degli argomenti all'ordine del giorno, il rinvio ad una seduta successiva di alcune interrogazioni o interpellanze presentate.

In ogni caso, la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza Consiliare.

È ammesso concordare nella Conferenza dei Capigruppo, che per alcune interrogazioni e interpellanze si dia risposta scritta entro trenta giorni, senza discussione in seduta pubblica; in questo caso il testo della risposta è inviato a tutti i Consiglieri tramite PEC o e-mail.

Articolo 41 - Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta, da ogni Consigliere, anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta, da ogni Consigliere, anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Sulle proposte di questioni pregiudiziali o sospensive può intervenire, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 42 - Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Articolo 43 - Il verbale dell'adunanza

Le sedute del Consiglio Comunale possono essere oggetto di registrazioni audio e/o video che, quando presenti, possono essere utilizzate dal Segretario ai fini della verbalizzazione.

Il Segretario Comunale ne cura la redazione.

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni dal Consiglio Comunale.

Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta Consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti con l'obbligo di riportarne i nominativi su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono sintetizzati a cura del Segretario e riportate nel verbale unitamente ai concetti principali espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono inseriti a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale.

Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Articolo 44 – Deposito e rettifiche del verbale

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono rese pubbliche mediante affissione all'albo on line del Comune e nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere per iscritto che il verbale stesso sia rettificato, per i soli passaggi che lo riguardano. In ogni caso sarà il Consiglio a stabilire se i verbali devono essere rettificati o meno.

Articolo 45 – Emendamenti alle deliberazioni

Quando il contenuto della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale, precisandone i motivi.

Gli emendamenti possono essere proposti da qualsiasi Consigliere prima della votazione. Essi consistono in proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni all'argomento in discussione.

Gli emendamenti vanno presentati per iscritto al Presidente. Il Consigliere presentatario può esporre, con durata non superiore a cinque minuti, emendamento per emendamento, con risposta dell'Assessore interessato per pari minuti.

Quando il contenuto della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario Comunale verifica la necessità di parere di regolarità tecnico-contabile, nonché l'attestazione della disponibilità finanziaria e il parere di legittimità, nel caso in cui non vi sia necessità di tali pareri, provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.

Il Presidente dispone il rinvio dell'argomento ad altra seduta, nei casi in cui sia necessario recuperare i pareri obbligatori dagli organi competenti.

Nel caso in cui le proposte di emendamento siano numerose, il Presidente può limitare la durata massima degli interventi dei Consiglieri e prescrivere che per ciascun Gruppo Consiliare possa prendere la parola una sola persona delegata dal Gruppo stesso.

Sempre nel caso in cui le proposte di emendamento siano giudicate eccessivamente numerose, nonché qualora le stesse siano di notevole rilevanza, il Presidente può altresì disporre il rinvio della discussione dell'intero argomento alla seduta successiva, al fine di garantire tempi adeguati alla discussione delle proposte di emendamento.

Capo Sesto – Le votazioni

Articolo 46 - Modalità generali

L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere l'apprezzamento o la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:

- la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa venga sollevata;
- le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, infine emendamenti aggiuntivi;
- i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;

Per statuti, regolamenti, strumenti urbanistici, bilanci e conti consuntivi le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- per statuti, regolamenti e strumenti urbanistici i Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di emendamento, prima della seduta, formulate per iscritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo dell'atto normativo viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- per bilanci e rendiconti si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di emendamento presentate nei termini previsti dal regolamento di contabilità. Concluse tali operazioni vengono posti in votazione, complessivamente, i bilanci e i conti consuntivi comprensivi di tutti gli allegati.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Articolo 47 - Votazione in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano peralzata di mano.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.

Il Presidente verifica l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale e ne proclama il risultato.

Articolo 48 - Votazioni segrete

Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di due scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede. Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario Comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, quindi comunica al Consiglio il risultato.

Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Articolo 49 - Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, per i quali si richiede una maggioranza speciale, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio Comunale solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Articolo 50 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

In caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

TITOLO TERZO – SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA

Articolo 51 – Richiamo alla normativa

Per quanto riguarda le sedute in videoconferenza si richiama il vigente regolamento.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 52 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità di cui all'articolo 17 dello Statuto Comunale vigente e abroga i regolamenti precedenti.

Il presente regolamento è pubblicato all'albo on line per trenta giorni e in modo persistente sul sito istituzionale dell'Ente "Statuto e Regolamenti".